

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6451 del 01/12/2017
Oggetto	D.LGS. 152/06, L.R. 21/04. DITTA GIGI IL SALUMIFICIO S.R.L. IMPIANTO DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI SITO IN VIA ALDO MORO N.1 E N.3 A CASTELNUOVO RANGONE (MO). (RIF. INT. N. 01631440367/120). PRIMA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6677 del 01/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno uno DICEMBRE 2017 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA **GIGI IL SALUMIFICIO S.R.L.** - IMPIANTO DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI SITO IN VIA ALDO MORO N.1 E N.3 A CASTELNUOVO RANGONE (MO). (RIF. INT. N. 01631440367/120). **PRIMA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V<sup>^</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;

richiamata la **Determinazione n. 214 del 26/11/2013** di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena alla Ditta Gigi il Salumificio S.r.l., avente sede legale in Via Aldo Moro n.3/b a Castelnuovo Rangone (MO), in qualità di gestore dell’impianto con attività di trattamento e trasformazione di materie prime animali per la produzione di prodotti alimentari denominato “Gigi il Salumificio S.r.l.” (punto 6.4 b, All. VIII, D.Lgs. 152/06, Parte Seconda e ss.mm) sito in via Aldo Moro n.1 e n.3 a Castelnuovo Rangone (MO) per una **capacità massima produttiva di 238 t/giorno** di prodotti alimentari;

richiamata la **comunicazione di modifica non sostanziale dell’AIA** presentata dal gestore mediante il SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone il 30/10/2015 ed assunta agli atti dalla

Provincia di Modena in data 02/11/2015 con prot. 95756 (Rif. SUAP Pratica n. 190/2015) con cui sono state richieste modifiche all'assetto impiantistico autorizzato in AIA, in particolare:

1. è stata comunicata la rinuncia all'installazione dei n.2 impianti, che avrebbero dato origine ai punti di emissione E13 ed E14 (autorizzate, ma mai messe in esercizio a seguito di mutate condizioni di mercato);
2. è stata comunicata la chiusura e la sostituzione del pozzo autorizzato con un pozzo equivalente, allegando la Determinazione n. 8895 del 15/07/2015 della concessione alla variante non sostanziale (sempre per una portata massima pari a **6,0 l/s** e per un quantitativo massimo del prelievo di **100.000 mc/anno**);

valutato che:

- la modifica richiesta non comporta né variazione della capacità massima autorizzata, né variazione delle matrici ambientali e dei livelli di performance raggiunti;
- il gestore in data 27/10/2015 ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata che si configura come “modifica non sostanziale AIA;

si prende atto che il gestore trascorsi 60 gg dalla comunicazione suddetta, come da normativa, ha proceduto ad effettuare le modifiche comunicate. A tal proposito si ritiene necessario eliminare dal quadro delle emissioni in atmosfera della Sezione D2.4 dell'Allegato I dell'AIA i punti E13 ed E14 ed eliminare dalla Sezione D3.1.5 “Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera” dell'Allegato I dell'AIA gli autocontrolli su E13 ed E14 ed altre voci ad esse correlate (es. verifica  $\Delta p$ ) e le analisi in scadenza già effettuate dal gestore (caratterizzazione chimica E1);

richiamata la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Gigi il Salumificio S.r.l. mediante il Portale Regionale AIA “Osservatorio IPPC” in data 25/09/2017 (assunta agli atti con prot. n. 18699) con cui il gestore richiede le seguenti modifiche:

- la sostituzione dei n. 2 vecchi generatori di vapore di potenzialità pari a 2,325 MW ciascuno con n. 2 nuovi generatori di vapore di potenzialità pari a 3,488 MW cad.. L'obiettivo di tale sostituzione è quello di avere un generatore di riserva nei casi di rotture, nei periodi di minor carico, nonché, quello di stressare meno gli stessi generatori durante i periodi di maggior carico;
- l'aumento del volume di accumulo del serbatoio di condensa da 5 mc a 10 mc al fine di permettere l'accumulo di più condensato e ridurre il prelievo da pozzo. Lo sfiato di sicurezza associato a tale serbatoio sarà posizionato esternamente al locale C.T.;
- l'integrazione del ciclo di depurazione attualmente presente in azienda mediante l'inserimento di un impianto di disidratazione del fango con estrattore centrifugo per la riduzione volumetrica dello stesso. Da tale attività si produrranno fanghi disidratati (palabili) che saranno depositati, mediante coclea chiusa, in appositi cassoni a tenuta per il successivo conferimento e le acque reflue che saranno inviate a monte del depuratore. Al fine di favorire una migliore separazione del fango dall'acqua, nel decanter verrà dosato lo stesso polielettrolita utilizzato nel flottatore; tra i due impianti ci sarà sinergia in quanto il quantitativo di polielettrolita aggiunto nel decanter sarà in funzione di quello utilizzato nella fase della flottazione.

Nella domanda di modifica suddetta il gestore specifica che:

- non è previsto aumento della capacità di produzione dell'impianto che rimane regolata dal numero e capacità dei doppi fondi ed autoclavi;
- dal punto di vista delle emissioni in atmosfera non aumenterà il flusso di massa associato ai singoli inquinanti in quanto i parametri autorizzati dei punti di emissione in atmosfera E7 ed E8 non subiranno nessuna variazione;
- non è previsto un aumento delle emissioni odorigene in quanto il sistema di aspirazione fanghi e centrifugazione è chiuso, così come l'invio dei reflui liquidi a monte dell'impianto di trattamento. Inoltre, i fanghi disidratati saranno a temperatura ambiente e saranno veicolati, appena prodotti dal decanter, in cassoni a tenuta con frequenza di asportazione pari a circa 5 settimane. La riduzione di fango liquido nella vasca di tenuta, soprattutto in periodo estivo, inoltre, dovrebbe permettere una riduzione delle emissioni odorigene;
- è previsto un risparmio di energia termica in quanto attraverso un economizzatore verrà recuperato il calore dei fumi di combustione dei generatori per preriscaldare l'acqua in ingresso alla caldaia; mentre, l'aumento del consumo di energia elettrica risulterà molto ridotto rispetto ai consumi attuali;
- è prevista una riduzione significativa dei prodotti necessari al trattamento dell'acqua in entrata ai generatori in quanto verrà aumentato lo stoccaggio delle condense che saranno mantenute a temperature tali da permettere l'allontanamento dei gas naturalmente presenti in acqua;
- è prevista una diminuzione dei volumi di rifiuti da inviare all'esterno e del numero di trasporti associati agli stessi;
- l'aumento del volume del serbatoio delle condense permetterà di accumulare più condensato, diminuendo il prelievo da pozzo. Inoltre, è previsto un aumento dei volumi di acque reflue trattate per un quantitativo stimabile in circa 1000 mc annui e non è previsto un peggioramento qualitativo dei reflui allo scarico;
- non è previsto un aumento della rumorosità a seguito della sostituzione dei generatori in quanto gli stessi saranno posizionati nella medesima posizione di quelli sostituiti, all'interno di apposito vano tecnico. Relativamente alla filtropressa (che funzionerà n.4 h a settimana in periodo diurno) considerando la distanza della sorgente dal confine aziendale, si prevede il rispetto dei limiti diurni a confine. A conclusione dei lavori l'azienda si impegna ad effettuare le necessarie verifiche acustiche;

richiamato il contributo tecnico del Servizio territoriale ARPAE di Modena Area Centro prot. n. 22967 del 22/11/2017 favorevole con prescrizioni alle modifiche comunicate;

valutato che:

- per i punti di emissione E7 ed E8 è necessario aggiungere l'autocontrollo annuale per portata ed NOx, essendo la potenza termica di ciascuna caldaia di nuova installazione (a sostituzione di quelle esistenti) di potenza termica > 3MW;
- relativamente ai punti di emissione E7 ed E8 è necessario che il gestore comunichi la messa in esercizio ed effettui dalla data di messa a regime analisi in triplo per portata ed NOx;
- è necessario che il gestore nell'arco dei primi sei mesi di funzionamento dell'impianto di disidratazione fanghi, effettui un'analisi al fine della caratterizzazione degli stessi;
- è necessario che il gestore effettui un collaudo acustico in corrispondenza dei punti a confine ed eventuali recettori interessati dall'installazione dei nuovi generatori e dalla filtropressa, al fine di verificare il rispetto dei limiti a confine e di differenziale. Nel caso in cui tale collaudo vada a coincidere con la valutazione d'impatto acustico complessiva prevista nel 2018, come da Piano di Monitoraggio, tutti i rilievi e valutazioni saranno contenute in quest'ultimo documento;

preso atto dell'aggiunta dei nuovi impianti, che la modifica richiesta non varia la capacità di produzione dell'impianto e che non sono previste variazioni significative e rilevanti rispetto alle varie matrici ambientali e rispetto alle performance raggiunte dalla ditta e, pertanto, la modifica richiesta può ritenersi non sostanziale;

richiamato, inoltre, quanto prescritto al punto 4 della Sezione D2.2 "comunicazioni e requisiti di notifica" dell'Allegato I del Rinnovo AIA Det. 214 del 26/11/2013 di seguito riportato: "*il gestore dovrà effettuare una campagna di monitoraggio con frequenza mensile per un periodo minimo di dodici mesi a partire dal 01/01/2014 sullo scarico industriale (S7) almeno per i seguenti parametri: COD, BOD, Grassi e oli animali e vegetali. Gli esiti delle analisi effettuate dovranno essere inviati con periodicità semestrale alla Provincia di Modena, Arpa, Comune ed Hera (in qualità di Gestore del servizio Idrico Integrato). Fino al termine della suddetta campagna resta valida la deroga allo scarico S7 concessa per il parametro "grassi e oli animali o vegetali" (200 mg/l)*";

richiamati i documenti successivamente presentati dal gestore in adempimento alla suddetta prescrizione in data:

- 05/01/2015: tabella relativa ai dati desunti dalle analisi relative allo scarico industriale S7 del I e II semestre dell'anno 2014;
- 23/01/2015: relazione tecnica relativa alle analisi effettuate nel corso del 2014, comprensiva di richiesta di poter effettuare il monitoraggio prescritto anche per l'anno 2015;
- 02/07/2015: tabella relativa ai dati desunti dalle analisi relative allo scarico industriale S7 del I semestre dell'anno 2015;
- 29/12/2015: tabella relativa ai dati desunti dalle analisi relative allo scarico industriale S7 del II semestre dell'anno 2015;

- 27/04/2016: relazione tecnica riportante i risultati del monitoraggio biennale eseguito, analisi dei risultati ottenuti e relative proposte;
- 26/07/2016: tabella relativa ai dati desunti dalle analisi relative allo scarico industriale S7 del I semestre dell'anno 2016;
- 29/12/2016: tabella relativa ai dati desunti dalle analisi relative allo scarico industriale S7 per tutto l'anno 2016;

dato atto che la scrivente in merito ai documenti suddetti ha richiesto un contributo tecnico/valutativo sia al gestore del Servizio Idrico Integrato - Hera S.p.A. (pervenuto il 23/02/2017 ed assunto agli atti con prot. n. 3399), che al Servizio Territoriale ARPAE di Modena (pervenuto il 07/03/2017 ed assunto agli atti con prot. n. 4245). Nei suddetti documenti è stata evidenziata l'opportunità di togliere la deroga ai limiti allo scarico per il parametro "grassi e oli animali vegetali". A tal proposito il gestore ha richiesto un incontro tecnico che si è tenuto in data 21/04/2017 alla presenza dei rappresentanti di ARPAE di Modena, del Comune di Castelnuovo Rangone, del Gestore del Servizio idrico Integrato (HERA S.p.A.) a valle del quale è pervenuta alla scrivente la seguente proposta del gestore (assunta agli atti con prot. n. 10775 del 05/06/2017):

- riduzione a 100 mg/l della deroga associata al parametro "grassi e oli animali o vegetali";
- richiesta di uniformità di metodologia di monitoraggio applicata da ARPAE e dall'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato;
- impegno della ditta a mantenere in massima efficienza l'impianto di depurazione ed a ricercare nuove tecnologie applicabili al sito che dovessero emergere al fine di ridurre ulteriormente le concentrazioni del parametro in oggetto negli scarichi idrici;

la scrivente, in merito alla proposta suddetta ha richiesto ulteriori contributi tecnico/valutativi a Hera S.p.A. ed al Servizio Territoriale di ARPAE;

HERA S.p.A. nel documento di cui al prot. n. 12307 del 22/06/2017 esprime parere favorevole al rilascio della deroga richiesta di 100 mg/l per il parametro "grassi e oli animali o vegetali" limitatamente ad un periodo di tre anni. In tale periodo si chiede venga protratta la campagna analitica mensile già effettuata negli scorsi anni, solo per il parametro in questione, al fine di valutare la possibilità futura di rientro dello stesso nel limite di 40 mg/l previsto da Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 a ss.mm.;

il Servizio Territoriale ARPAE di Modena nel documento di cui al prot. n. 12906 del 30/06/2017 conferma quanto espresso nel parere di Hera S.p.A. sopra citato e:

1. chiede la presentazione da parte del gestore di una relazione annuale nella quale vengano riportati i dati analitici riscontrati per il parametro “grassi e oli animali o vegetali”;
2. specifica che le modalità di prelievo che la ditta dovrà adottare nell’ambito dell’autocontrollo dovranno essere le medesime utilizzate dall’organo di controllo, ovvero, il prelievo dei reflui industriali dovrà essere effettuato in uscita dal flottatore, nell’arco di tre ore;
3. sottolinea che dovrà essere sempre verificata l’efficienza depurativa del sistema di trattamento presente in azienda;
4. evidenzia che la Ditta deve ricercare e valutare soluzioni impiantistiche tali da raggiungere nel tempo il rispetto dei limiti normativi (in particolare, per grassi e oli animali o vegetali : 40 mg/l);

tutto ciò premesso, nella tabella riportata al punto 8 della Sezione D2.5 “Emissioni in acqua e prelievo idrico” dell’Allegato I alla Det. n. 214 del 26/11/2013 si dispone la riduzione della deroga allo scarico per il parametro “Grassi e oli animali e vegetali” da 200 a 100 mg/l sino al 31/03/2021 alle condizioni e prescrizioni espresse nei pareri suddetti e riportate nell’allegato al presente atto di modifica;

si evidenzia che per i parametri non espressamente inseriti nella tabella suddetta il gestore è tenuto a rispettare i limiti previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 relativamente allo scarico in pubblica fognatura;

richiamata, inoltre, la comunicazione del 01/12/2017 (assunta agli atti con prot. n. 23577) con la quale il gestore richiede l’aggiornamento della durata dell’AIA dal 29/10/2019 al 29/10/2025 (assunta agli atti con prot. n. 1243) alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014; in particolare, in base a quanto previsto dall’art. 29-octies comma 3 del decreto suddetto ed in accordo con quanto definito al punto 3 lettera d della Circolare del 27 ottobre 2014, prot. n. 22295/Gab del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

preso atto della richiesta del gestore e ritenuto necessario, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014, aggiornare:

- l’indicazione della **durata di validità dell’AIA al 29/10/2025**, in base a quanto previsto dall’art. 29-octies comma 3 del decreto suddetto (qualora il gestore mantenga la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 attualmente in suo possesso, diversamente scadrà il 29/10/2023);
- la **Sezione D2.2** “Condizioni relative alla gestione dell’impianto” con le prescrizioni previste dagli art. 29 – nonies, 29 – decies e 29-undecies del decreto suddetto;

considerato opportuno che il gestore, a seguito della variazione della durata di validità dell’AIA (da 5 a 10 anni), conservi le registrazioni richieste alla Sezione D2.4 “Emissioni in atmosfera” dell’Allegato I dell’AIA per almeno 5 anni;

ritenuto necessario, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 13 del 28/07/2015 alla L.R. n. 21/2004 richiamate in premessa, sostituire nella sezione prescrittiva della Determina di Mo-

difica sostanziale AIA e suo allegato, successive modifiche e relativi allegati i termini “Provincia di Modena” ed “ARPA di Modena – Distretto Competente” con “ARPAE di Modena”;

valutato, infine, necessario in base alle domande di modifica presentate dal gestore, alle modifiche normative citate ed in relazione ai pareri sopra riportati, per maggiore chiarezza dell’atto autorizzativo, modificare d’ufficio e sostituire interamente le Sezioni A1, D ed E dell’Allegato I della Determinazione n. 214 del 26/11/2013;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dr. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell’Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione n. 214 del 26/11/2013 rilasciata alla Ditta Gigi il Salumificio S.r.l., avente sede legale in Via Aldo Moro n.3/b a Castelnuovo Rangone (MO), in qualità di gestore dell’impianto con attività di trattamento e trasformazione di materie prime animali per la produzione di prodotti alimentari denominato “Gigi il Salumificio S.r.l.” (punto 6.4b, All. VIII, D.Lgs. 152/06, Parte Seconda e ss.mm) sito in via Aldo Moro n.1 e n.3 a Castelnuovo Rangone (MO), come di seguito indicato:

- a) sono autorizzate le modifiche presentate mediante il Portale Regionale AIA “Osservatorio IPPC” in data 25/09/2017 (assunte agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 18699);
- b) i riferimenti “Provincia di Modena” ed “ARPA di Modena – Distretto Competente” presenti nelle prescrizioni della: Determina Rinnovo AIA suddetta e relativo Allegato I sono sostituite con la dicitura “ARPAE di Modena”;
- c) il **punto 11** della **Determinazione AIA** è sostituito dal seguente:

“11. fatto salvo quanto ulteriormente disposto in tema di riesame dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, la presente autorizzazione dovrà essere sottoposta a riesame ai fini

del rinnovo **entro il 29/10/2025** (a condizione che il Gestore mantenga la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 di cui è attualmente in possesso; altrimenti, dovrà essere riesaminata ai fini del rinnovo entro il 29/10/2023). A tale scopo, il gestore dovrà presentare sei mesi prima del termine sopra indicato adeguata documentazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda”;

d) le **Sezioni A1, D ed E** dell'Allegato I dell'AIA suddetta e successivi atti di modifica sono sostituite dalle rispettive sezioni riportate nell'allegato al presente atto di modifica.

- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 214 del 26/11/2013, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Gigi il Salumificio S.r.l., al Comune di Castelnuovo Rangone (MO) Uff. Ambiente, per il tramite del SUAP del Comune di Castelnuovo Rangone (MO);
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso.
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 8 pagine e da n.1 allegato.

Allegato: ALLEGATO 1^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA GIGI IL SALUMIFICIO S.R.L.

IL FUNZIONARIO UFFICIO AIA-IPPC  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
ARPAE DI MODENA  
dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. 8 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**ALLEGATO 1^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA  
DITTA GIGI IL SALUMIFICIO S.R.L.**

- Rif. int. N. 01631440367/120
- sede legale in Via Aldo Moro n.3/b e produttiva in Via Aldo Moro n.3 e n.1, Castelnuovo Rangone (MO)
- Impianto per il trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno (punto 6.4b, All. VIII, D.Lgs. 152/06, Parte Seconda e ss.mm.).

**A SEZIONE INFORMATIVA**

**A1 DEFINIZIONI**

**AIA**

Autorizzazione Integrata Ambientale, necessaria all'esercizio delle attività definite nell'Allegato I della Direttiva 2010/75/UE e nell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (la presente autorizzazione).

**Autorità competente**

L'Amministrazione che effettua la procedura relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni normative (Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia di Modena – ARPAE di Modena).

**Gestore**

Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto, oppure, che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi (Gigi il Salumificio S.r.l.).

**Installazione**

Unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa, anche quando condotta da diverso gestore.

Le rimanenti definizioni della terminologia utilizzata nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.

***D SEZIONE DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'IMPIANTO - LIMITI, PRESCRIZIONI, CONDIZIONI DI ESERCIZIO.***

**D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO**

L'assetto tecnico dell'impianto non richiede adeguamenti, pertanto, tutte le seguenti prescrizioni, limiti e condizioni d'esercizio devono essere rispettate dalla data di validità del presente atto.

**D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO**

D2.1 finalità

1. La ditta Gigi il Salumificio S.r.l. è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione D. È fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal

presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda).

## D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'impianto è tenuto a presentare all'**ARPAE di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone** **annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
  - i dati relativi al piano di monitoraggio;
  - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
  - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dall'Autorità Competente in accordo con la Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano **le sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) all'ARPAE di Modena ed al Comune di Castelnuovo Rangone (MO). Tali modifiche saranno valutate dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) - ARPAE di Modena ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. Il SAC - ARPAE di Modena, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, informa l'ARPAE di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in *materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della *normativa in materia di valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della *normativa in materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena ed il Comune interessato in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'ARPAE di Modena;
6. il gestore deve comunicare ad ARPAE di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone la data di fine installazione degli impianti autorizzati con la presente modifica (generatori nuovi e disidratatore) e presentare ai medesimi Enti **entro i 90 gg successivi una relazione di collaudo acustico** al fine di verificare il rispetto dei limiti a confine ed il rispetto del differenziale presso eventuali recettori presenti. Nel caso in cui siano rilevati superamenti

dei limiti suddetti, nella relazione dovranno essere dettagliati gli interventi di bonifica previsti e le tempistiche di attuazione. Qualora tale collaudo vada a coincidere con la valutazione d'impatto acustico prevista nel 2018 (come da Piano di Monitoraggio) tutti i rilievi e le valutazioni dovranno essere contenute in quest'ultimo documento. Il gestore, in ogni caso, deve tenere in considerazione quanto prescritto al punto 5 della successiva Sezione D2.7:

7. il gestore deve comunicare ad ARPAE di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone (MO) la data di entrata in funzione dell'impianto di disidratazione fanghi e nell'arco dei primi sei mesi di funzionamento dello stesso effettuare un'analisi al fine della caratterizzazione dei fanghi. Tale analisi dovrà essere inviata **entro i 30 gg successivi all'effettuazione, ai medesimi enti suddetti;**
8. è rilasciata la deroga allo scarico industriale a 100 mg/l per il parametro "grassi e oli animali o vegetali" sino al 31/03/2021. In tale periodo, **a far data da gennaio 2018, solo per tale parametro, il gestore deve proseguire la campagna analitica mensile già effettuata negli scorsi anni. Entro il 30/01 di ogni anno (2019 – 2020 - 2021) il gestore deve inviare ad ARPAE di Modena, Comune di Castelnuovo Rangone ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato una relazione nella quale vengano riportati i dati analitici riscontrati per il parametro "grassi e oli animali o vegetali" con valutazioni in merito all'andamento degli stessi;**
9. il gestore **entro il 30/06/2018** deve presentare ad ARPAE di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone uno studio previsionale relativo alle ricadute delle emissioni odorigene all'esterno del perimetro aziendale, considerando tutte le possibile fonti di odore (convogliate e diffuse). Le modalità di analisi delle varie emissioni e le elaborazioni dei dati e dei risultati devono essere condotte prendendo in considerazione anche la Delibera di Giunta Regionale della Regione Lombardia del 15 febbraio 2012 - n. IX/3018 "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno";
10. alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria l'integrazione del Piano di Monitoraggio programmando specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Si chiede, pertanto, al gestore di trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone **entro il 30/04/2018 una proposta di monitoraggio** in tal senso. A seguito della valutazione della proposta di monitoraggio ricevuta e del parere del Servizio Territoriale di Arpae di Modena, l'Autorità competente effettuerà un aggiornamento d'ufficio dell'AIA. In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento (sotto forma di modifica non sostanziale dell'AIA);
11. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" di cui all'art. 29-ter comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (presentata il 05/05/2015) ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolo se usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo o acque sotterranee;
12. il gestore deve a comunicare la data di fine lavori dell'ampliamento capannone zona ovest, nord-ovest ad ARPAE di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone e presentare ai medesimi Enti **entro i 90 gg successivi una relazione di collaudo acustico** al fine di

comprovare l'adeguatezza delle stime previsionali riportate nella valutazione d'impatto acustico previsionale di settembre 2013. Il tecnico competente in acustica, nel suddetto collaudo, dovrà mantenere le stesse numerazioni utilizzate per le misure previsionali di settembre 2013 (punti 1, 2, 3, 4; recettori R1 e R2). Il tempo di misura da adottare dovrà essere rappresentativo della massima condizione d'esercizio delle sorgenti sonore installate e dovranno essere riportati anche gli andamenti temporali degli Leq misurati, corredati di commento circa il funzionamento delle sorgenti sonore significative indagate e l'eventuale presenza di eventi sonori particolari. Durante la verifica del rispetto del limite differenziale presso R1 ed R2 dovrà essere utilizzato esclusivamente il parametro Leq e dovranno essere indicate le sorgenti sonore significative in funzione nel corso della misura del rumore ambientale.

### D2.3 raccolta dati ed informazioni

1. Il Gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel Piano di Monitoraggio riportato nella relativa sezione.

### D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E1 - Depurazione autoclavi	PUNTO DI EMISSIONE E7 - Caldaia 3,488 Mw	PUNTO DI EMISSIONE E8 - Caldaia 3,488 Mw	PUNTO DI EMISSIONE E9 - Saldatura
Messa a regime	-	a regime	(*)	(*)	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	20000	1000	1000	2100
Altezza minima (m)	-	10	10	10	6
Durata (h/g)	-	24	24	24	1
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	-	5	5	10
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nmc)	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1), UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	35	35	-
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nmc)	SUNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1), UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	-	350	350	5
Monossido di Carbonio CO (mg/Nmc)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)	-	-	-	10

Ammoniaca (come NH <sub>4</sub> ) - mg/Nmc	UNICHIM 632:1984 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica con metodo IRSA 4030) EPA CTM-027	15	-	-	-
Impianto di depurazione	-	Abbattitore ad umido con soluzione bio-enzimatica	-	-	-
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale portata e Ammoniaca	Annuale per portata ed NO <sub>x</sub>	Annuale per portata ed NO <sub>x</sub>	-

(\*) rif. Prescrizioni n.3, 4 e 5

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E10 - Lavacassoni	PUNTO DI EMISSIONE E12 - Sfiato sicurezza silos 1 e 2
Messa a regime	-	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	Tiraggio naturale	250
Altezza minima (m)	-	5	10
Durata (h/g)	-	8	24
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	-	20
Impianto di depurazione	-	-	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	-	-

## PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il Gestore dell'impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

**Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.**

**I punti di misura/campionamento** devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

- Accessibilità dei punti di prelievo

**I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

**La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.** In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà, quindi, far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'ARPAE di Modena. Inoltre, per gli inquinanti riportati potranno essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché, altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi (E7 ed E8) o modificati **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r all'ARPAE di Modena ed al Comune di Castelnuovo Rangone (MO). Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
4. la Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Castelnuovo Rangone (MO) **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose**, in particolare:
  - relativamente ai punti di emissione **E7 ed E8** portata ed NOx su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
5. nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente all'ARPAE di Modena ed al Comune di Castelnuovo Rangone (MO) le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione;

6. il punto di emissione **E12** è esentato dell'esecuzione delle analisi periodiche a condizione che, con periodicità almeno quadrimestrale, il gestore esegua ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza del filtro collegato all'emissione suddetta. I risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti da soggetto interno alla ditta sul registro degli autocontrolli;

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti d'abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure, registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della Parte V del D.Lgs.152/06 e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di Controllo, **per almeno per 5 anni**. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:
- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
  - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato);
8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti degli adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi e costituiti da misuratori istantanei di pressione differenziale;
9. l'abbattitore ad umido deve essere provvisto di misuratore istantaneo della portata (o del volume) del liquido di lavaggio, ovvero, misuratore istantaneo di funzionamento ON/OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio, ovvero, indicatore del livello del liquido di lavaggio;
10. L'abbattitore a umido deve essere dotato di registratore grafico in continuo della strumentazione che rileva il ricircolo del liquido di lavaggio;
11. Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari;

#### PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

12. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive al malfunzionamento**.

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla

Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché, in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana;

13. le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) all'ARPAE di Modena **entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso**, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

**Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.**

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

14. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE di Modena, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, presso l'Azienda a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.
15. la periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni;
16. le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione;

#### ALTRE PRESCRIZIONI

17. Il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime e rifiuti che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente e/o odorigene. I mezzi che trasportano materiali polverulenti e/o odorigeni devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto;
18. l'Azienda è tenuta quando necessario ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione degli odori e delle polveri;
19. l'emissione E1 deve essere attrezzata anche per l'esecuzione di prelievi a monte del sistema di depurazione;

#### D2.5 emissioni in acqua e prelievo idrico

1. Il gestore dell'impianto deve mantenere in perfetta efficienza gli impianti di pre-trattamento delle acque reflue industriali presenti in azienda (disoleatore, pozzetto degrassatore, vasche accumulo, flottatore, impianto disidratazione fanghi, ecc), nonché, la vasca di prima pioggia con i relativi elementi essenziali di funzionamento (dispositivo scolmatore, pompe sommerse, sensore di pioggia, ecc). Inoltre, dovrà provvedere al mantenimento in efficienza del misuratore di portata. Ogni disattivazione di tali impianti, dovuta anche a cause accidentali, dovrà essere immediatamente comunicata ad ARPAE di Modena, al Comune di Castelnuovo Rangone ed all'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato;
2. i pozzetti di controllo devono essere sempre facilmente individuabili, nonché, accessibili al fine di effettuare verifiche o prelievi di campioni;
3. tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente via PEC e/o fax e/o posta

all'ARPAE di Modena. I medesimi devono essere sigillabili in modo tale da impedirne l'azzeramento;

4. **è sempre consentito lo scarico in pubblica fognatura nera di acque reflue domestiche – Scarichi S1, S5, S8** (previo trattamento con fosse biologiche) nel rispetto del regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato. L'eventuale miscelazione con lo scarico industriale è consentita (per scarico S8) a valle dei sistemi di trattamento e comunque solo a valle del pozzetto di campionamento e misurazione qualitativa e quantitativa dello scarico industriale ultimo (pozzetto scarico S7 - rif. Planimetria fognature Settembre 2013);
5. **E' consentito lo scarico delle acque di prima pioggia nella rete aziendale delle acque reflue industriali dirette allo scarico finale S7 esclusivamente a seguito del loro preventivo trattamento di disoleazione.** In particolare, il convogliamento delle acque di prima pioggia nella rete aziendale dei reflui industriali è ammesso a monte della "vasca uffici" e comunque a monte del misuratore di portata e pozzetto di campionamento e prelievo presente prima dello scarico finale scarico S7 (rif. Planimetria fognature Settembre 2013);
6. Lo scarico delle acque reflue industriali (S7) deve avvenire mediante rete di raccolta e canalizzazione dedicata, esclusivamente a seguito del preventivo trattamento dei reflui di processo in flottatore. Nella medesima rete interna di raccolta sono consentiti gli scarichi industriali parziali riportati nella Planimetria fognature Settembre 2013;
7. lo **scarico industriale in pubblica fognatura nera S7** (rif. Planimetria rete idrica Settembre 2013) **deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 relativamente allo scarico in pubblica fognatura**, fatto salvo per la concentrazione dei seguenti parametri:

PARAMETRO	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Materiali sedimentabili	10
BOD5	1000
COD	2000
Ammoniaca totale (come NH4+)	Nessun limite
Azoto nitroso (come N)	Nessun limite
Azoto nitrico (come N)	Nessun limite
Azoto totale (come N)	300
Fosforo totale (come P)	20
Tensioattivi	20
Grassi e oli animali e vegetali	100 (*)

(\*) sino al 31/03/2021 poi 40 mg/l → rif. Prescrizione D2.2.8

8. per la verifica dei limiti suddetti il gestore è tenuto ad effettuare almeno gli autocontrolli per i parametri previsti nel Piano di Monitoraggio. Il volume massimo scaricabile annualmente è pari a 100.000 mc;
9. per i reflui industriali suddetti s'individua come manufatto di prelievo ai fini fiscali il pozzetto d'ispezione corrispondente allo scarico S7 (rif. Planimetria rete idrica Settembre 2013);
10. **è consentito lo scarico delle acque di seconda pioggia (scarico S6) in pubblica fognatura bianca**, unitamente alle acque meteoriche da pluviometri riportate nella Planimetria rete idrica Settembre 2013, mediante rete di raccolta e canalizzazione dedicata. In merito a tale scarico il gestore è tenuto ad effettuare gli autocontrolli per i parametri previsti nel Piano di Monitoraggio. Il relativo pozzetto di campionamento è PBy-pass (rif. Planimetria rete idrica Settembre 2013);
11. Il Gestore deve provvedere a garantire il completo svuotamento della vasca di prima pioggia trascorse 48-72 ore dall'evento meteorico provvedendo a garantire il progressivo passaggio dei reflui al trattamento di disoleazione;
12. **è sempre consentito lo scarico in pubblica fognatura bianca di acque meteoriche da pluviometri e piazzali non soggette a dilavamento (scarichi S3, S2, S4, S9 ed S10);**

**13. E' vietato qualsiasi scarico di acque industriali e meteoriche (prima pioggia o dilavamento) non previamente autorizzato;**

14. per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi occorre fare riferimento a quanto indicato al punto "4 Metodi di campionamento ed analisi" dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs.152/06. In particolare, le modalità di prelievo che la ditta dovrà adottare nell'ambito dell'autocontrollo devono essere le medesime utilizzate dall'organo di controllo, ovvero, il prelievo dei reflui industriali dovrà essere effettuato in uscita dal flottatore, nell'arco di tre ore;
15. è vietata l'immissione in pubblica fognatura di reflui o altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
16. il prelievo di acqua da pozzo deve avvenire secondo quanto regolato dalla concessione di derivazione di acqua pubblica, competenza dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena.

D2.6 emissioni nel suolo

1. Il gestore nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare quotidianamente lo stato di conservazione e di efficienza di tutte le strutture (impianti di pretrattamento reflui, vasca di prima pioggia con disoleatore statico, ecc..) e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito e/o area di stoccaggio (materie in ingresso alle lavorazioni, rifiuti, serbatoi e/o cisterne, serbatoio gasolio, ecc) onde evitare contaminazioni del suolo e mantenere sempre vuoti gli eventuali bacini di contenimento, anche mobili;
2. I sistemi di antitraboccamento, di misura di livello e di segnalazione di allarme acustica/visiva installati presso le vasche presenti in stabilimento, compresi i manufatti asserviti al trattamento dei reflui produttivi e vasche di accumulo reflui presenti nel reticolo fognario aziendale, devono essere mantenuti in efficienza e sempre funzionanti. In caso di segnalazione di troppo pieno, deve essere immediatamente avvertito il personale addetto all'emergenza e devono essere attivate tutte le procedure necessarie a ripristinare i livelli di sicurezza ed eliminare l'eventuale contaminazione;
3. Le vasche interrate degli impianti di trattamento dei reflui, compresa la vasca di prima pioggia e le vasche di accumulo dislocate in posizione intermedia nel reticolo fognario aziendale, dovranno avere caratteristiche di inattaccabilità ed impermeabilità tali da evitare la dispersione di reflui e di inquinanti nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
4. il bacino di contenimento dei silos presenti presso l'impianto deve rimanere normalmente vuoto. Qualora si presenti la necessità di svuotarlo con l'ausilio della pompa ad avviamento manuale, il gestore deve valutare attentamente se i fluidi raccolti sono compatibili con la capacità del depuratore interno e con il relativo processo di depurazione. Diversamente il gestore deve procedere ad attivare un autospurgo allontanando tali fluidi come rifiuti;
5. In considerazione della natura oleosa di alcuni rifiuti e prodotti ottenuti dalle lavorazioni eseguite in stabilimento e del loro potenziale impatto in caso di eventi accidentali che ne provochino lo sversamento sul piazzale aziendale, le cisterne/silos presenti sul piazzale aziendale all'esterno dello stabilimento adibiti al loro stoccaggio devono essere provvisti di bacino di contenimento di altezza tale da realizzare una capacità di contenimento pari a quella del serbatoio: è ammessa l'installazione di più serbatoi in unico bacino. Nel caso di più serbatoi in unico bacino, la capacità di contenimento dello stesso deve essere pari almeno ad 1/3 della capacità geometrica totale dei serbatoi contenuti, ma almeno pari a quella del serbatoio più grande;
6. Non sono ammessi depositi di materiali in genere su pavimentazione permeabile che possano dare luogo a contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

D2.7 emissioni sonore

Il gestore deve:

1. intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
2. provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all'impianto che lo richiedano;
3. rispettare i seguenti limiti:

	Limite di zona		Limite differenziale	
	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)
<b>Classe V</b>	<b>70 dB(A)</b>	<b>60 dB(A)</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

4. utilizzare i seguenti punti di misura per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose (rif. Planimetria ultima valutazione impatto acustico di Aprile 2013 + previsionale Settembre 2013):

Punto di misura (*)	Descrizione punti di misura
<b>P1</b>	lato sud-ovest, al confine di proprietà aziendale postazione frontale alle cisterne stoccaggio strutto - corrispondente ai punti 1 e 12 valutazione Aprile 2013
<b>P2</b>	lato sud, al confine di proprietà aziendale postazione frontale a SCRUBBER E1 - corrispondente ai punti 2 e 13 valutazione Aprile 2013
<b>P3</b>	lato sud-est, posizione frontale alla cabina ENEL - corrispondente ai punti 3 e 14 valutazione Aprile 2013
<b>P4</b>	lato est, al confine di proprietà aziendale postazione frontale al locale Centrale Termica e sala compressori - corrispondente ai punti 4 e 15 valutazione Aprile 2013
<b>P5</b>	lato nord/est, al confine di proprietà aziendale postazione frontale al nuovo reparto sezionamento - corrispondente ai punti 5 e 16 valutazione Aprile 2013
<b>P6</b>	lato nord/est, al confine di proprietà aziendale postazione frontale al reparto lavaggio e locale officina - corrispondente ai punti 6 e 17 valutazione Aprile 2013
<b>P7</b>	lato est, misurazione eseguita a d = m. 1 al di là della barriera di in sonorizzazione del locale compressori - corrispondente ai punti 7 e 18 valutazione Aprile 2013
<b>P8</b>	lato nord; al confine di proprietà aziendale postazione su via Allende in prossimità delle cisterne di stoccaggio azoto liquido - corrispondente ai punti 8 e 19 valutazione Aprile 2013
<b>P9</b>	lato nord; al confine di proprietà aziendale su via Allende in prossimità dell'area cortiliva frontale al nuovo ampliamento (fronte celle e spogliatoio) - corrispondente ai punti 1 e 3 valutazione previsionale Settembre 2013
<b>P10</b>	lato nord/ovest; misurazione eseguita al confine di proprietà aziendale in prossimità dell'area cortiliva frontale al nuovo ampliamento (fronte prodotto finito e ristoro, e in corrispondenza del cancello nord ovest) - corrispondente ai punti 2 e 4 valutazione previsionale Settembre 2013
<b>P11</b>	lato ovest, al confine di proprietà aziendale in postazione frontale al reparto di carico/scarico merci - corrispondente ai punti 10 e 21 valutazione Aprile 2013

(\*) i punti di misura potranno essere integrati o modificati, in caso di presenza futura di recettori sensibili più vicini alle sorgenti o variazione delle sorgenti stesse

ed i seguenti recettori sensibili per la verifica dei limiti del differenziale sia diurno, che notturno:

Recettore (*)	Descrizione punti di misura	Classe acustica di appartenenza
R1	abitazione civile in zona prospiciente via Aldo Moro, sul lato nord-ovest dell'azienda, a circa 50 mt dal confine di proprietà destinata al custode di attività adiacente – punto R1 valutazione previsionale Settembre 2013	Classe V
R2	abitazione civile sul lato nord-est dell'azienda, a circa 30 mt dal confine di proprietà, destinata al custode di attività adiacente - corrispondente ai punti 11, 22, 23 e 24 valutazione Aprile 2013	

(\*) i recettori sensibili potranno essere integrati o modificati, in caso di variazione delle condizioni abitative presenti nell'intorno dell'impianto

5. Nella prossima valutazione d'impatto acustico (prevista come da Piano di Monitoraggio per l'anno 2018) dovranno essere riportati anche gli andamenti temporali dei Leq misurati, corredati di commento circa il funzionamento delle sorgenti sonore significative indagate e l'eventuale presenza di eventi sonori particolari. Inoltre, i risultati fonometrici dovranno essere confrontati con le misure già svolte negli anni precedenti e, sulla base di ciò, dovrà

essere rivalutata la significatività dei punti di misura individuati sul confine dell'attività, riportati nella valutazione di Aprile 2013 e previsionale Settembre 2013 (rinumerati nel presente atto di rinnovo). Infine, durante la verifica del rispetto del limite differenziale presso R1 ed R2 dovrà essere utilizzato esclusivamente il parametro Leq e dovranno essere indicate le sorgenti sonore significative in funzione nel corso della misura del rumore ambientale;

6. nel caso in cui, nel corso di validità della presente autorizzazione, venisse modificata la zonizzazione acustica comunale si dovranno applicare i nuovi limiti vigenti. L'adeguamento ai nuovi limiti dovrà avvenire ai sensi della Legge n°447/1995.

#### D2.8 gestione dei rifiuti

1. Le materie prime ed i rifiuti direttamente collegati ad esse, devono essere stoccati in aree coperte, è consentito lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi anche all'esterno (area cortiliva), purché collocati negli appositi contenitori e gestiti con le adeguate modalità. In particolare, dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti e percolamenti al di fuori dei contenitori. Sono ammesse aree di deposito non pavimentate solo per i rifiuti che non danno luogo a percolazione e dilavamenti;
2. i rifiuti liquidi (compresi quelli a matrice oleosa) devono essere contenuti nelle apposite vasche a tenuta o qualora stoccati in cisterne fuori terra o fusti, deve essere previsto un bacino di contenimento adeguatamente dimensionato;
3. allo scopo di rendere nota durante il deposito temporaneo la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi o mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe indicanti il relativo codice CER e l'eventuale caratteristica di pericolosità (es. irritante, corrosivo, cancerogeno, ecc);
4. non è in nessun caso consentito lo smaltimento di rifiuti tramite interrimento.

#### D2.9 energia

1. Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, anche in riferimento ai range stabiliti nelle MTD, continuando a prevedere, ove tecnologicamente possibile, sistemi che ne garantiscano il recupero;

#### D2.10 preparazione all'emergenza

1. In caso di emergenza ambientale dovranno essere seguite le modalità e le indicazioni riportate nelle procedure operative definite nel Piano di Emergenza già adottato da Gigi il Salumificio S.r.l.;
2. in caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto quanto prima ARPAE di Modena telefonicamente e mezzo fax. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

#### D2.11 sospensione attività e gestione del fine vita dell'impianto

1. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva, dovrà comunicarlo con congruo anticipo tramite PEC o raccomandata a/o o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Castelnuovo Rangone (MO). Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli prescritti all'Azienda, ma il gestore dovrà comunque assicurare che l'impianto rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. ARPAE provvederà comunque ad effettuare la propria visita ispettiva programmata con la cadenza prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello stoccaggio di materie prime e rifiuti, ecc;
2. qualora il gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare tramite PEC o raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Castelnuovo Rangone (MO) la data prevista di termine dell'attività e un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti;

3. all'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;
4. in ogni caso il gestore dovrà provvedere a:
  - lasciare il sito in sicurezza;
  - svuotare box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature), provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
  - rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento;
5. l'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a **nulla osta** scritto dell'ARPAE – SAC di Modena, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.

### D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

1. Il gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
2. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

#### D3.1 Attività di monitoraggio e controllo

##### D3.1.1. Monitoraggio e Controllo materie prime e prodotti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT	
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)	
Carni in ingresso da altri stabilimenti	procedura interna	mensile	Biennale	elettronica e/o cartacea	annuale	
Grasso in ingresso	procedura interna	mensile	Biennale	elettronica e/o cartacea	annuale	
Quantità di materiali ausiliari in stabilimento (detergenti, disinfettanti, anidride carbonica, gas refrigeranti, ecc)	procedura interna	Mensile	Biennale	elettronica e/o cartacea	annuale	
Quantità di reagenti per impianti depurazione aria e acqua (reagenti per osmosi, flottatore, scrubber, ecc)	procedura interna	Mensile	Biennale	elettronica e/o cartacea	annuale	
Quantitativo Prodotti in uscita	Carni fresche lavorate	procedura interna	Mensile	Biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
	Ciccioli	procedura interna	Mensile	Biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
	Strutto	procedura interna	Mensile	Biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
	Stagionati	procedura interna	Mensile	Biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
	Altro	procedura interna	Mensile	Biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Sottoprodotti in uscita (grassi recuperati da acque reflue industriali)	procedura interna	Mensile	Biennale	elettronica e/o cartacea	annuale	
Sottoprodotti in uscita (Reg. CE 1069/09)	procedura interna	Mensile	Biennale	elettronica e/o cartacea	annuale	

**D3.1.2. Monitoraggio e Controllo risorse idriche**

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		GESTORE	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Prelievo di acque da acquedotto per uso industriale	contatore volumetrico o altro sistema di misura del volume per l'intero stabilimento	Mensile	Biennale	elettronica e/o cartacea	Annuale
Prelievo di acque da pozzo per uso industriale	contatore volumetrico (*)	Mensile	Biennale	elettronica e/o cartacea	Annuale

(\*) installato direttamente sul pozzo

**D3.1.3. Monitoraggio e Controllo energia**

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		GESTORE	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Consumo di energia elettrica prelevata da rete	Contatore	Mensile	Biennale	elettronica e/o cartacea	Annuale
Energia elettrica auto - prodotta	Contatore (*)	Annuale	Biennale	Elettronica / cartacea	Annuale

(\*) da installare se non presente

**D3.1.4. Monitoraggio e Controllo Consumo combustibili**

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		GESTORE	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Consumo totale di gas metano	Contatore	Mensile	Biennale	elettronica e/o cartacea	Annuale

**D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera**

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Portata e concentrazione degli inquinanti nelle emissioni convogliate	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	Semestrale E1 per portata e ammoniacca Annuale E7 ed E8 per portata ed NOx	Biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Concentrazione degli inquinanti nelle emissioni diffuse	verifica analitica	Annuale <sup>(1), (2)</sup> Caratterizzazione quali-quantitativa all'interno del perimetro aziendale delle sostanze odorigene: aldeidi, ammoniacca, acido solfidrico, composti organici volatili	Biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Concentrazione di odore: olfattometria dinamica con norma UNI 13725	verifica analitica	Annuale emissioni convogliate: E1 (sia a monte che a valle dei sistemi depurativi), E12 ed emissioni diffuse all'interno del perimetro aziendale <sup>(2)</sup>	Biennale	elettronica e/o cartacea	annuale
Stato di funzionamento on/off dei dispositivi di depurazione dello scrubber	Controllo visivo	Misurazione continua	Biennale	-	-

<b>Verifica di funzionalità dei sistemi di mitigazione e contenimento emissioni diffuse: (chiusura contenitori, pulizia aree di deposito esterne, chiusura portoni magazzini, ...)</b>	Ispezione alle sorgenti odorigene	giornaliera	<i>Biennale</i>	no	Annuale
<b>Verifica dello stato di conservazione ed efficienza dei filtri collegati ad E12</b>	ispezioni di verifica effettuate internamente	Quadrimestrale	<i>Biennale</i>	registro degli autocontrolli	Annuale

- (1) I campionamenti devono essere effettuati in periodo estivo ed avere durata di almeno 2 giorni; i risultati devono essere espressi come media del periodo di campionamento;
- (2) almeno i quattro punti individuati all'interno del "Progetto odori" (GI1 perimetro lato sud – Autoclavi compattatori, GI2 perimetro lato ovest – Confezionamento, GI3 perimetro lato ovest – Deposito oli esausti, GI5 Sottotetto azienda). **Qualora a seguito della realizzazione dell'esecuzione dell'ampliamento e della delocalizzazione dei silo venissero rivisitati i punti di prelievo, la ditta dovrà riportare in apposita planimetria i nuovi punti individuati dandone comunicazione scritta e indicandone le motivazioni.**

### D3.1.6. Monitoraggio e Controllo Emissioni in acqua

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		GESTORE	ARPAE		Gestore (trasmissione)
<b>Quantitativo reflui industriali scaricati - Scarico S7</b>	Contatore volumetrico o altro sistema di misura della portata	mensile	<i>Biennale</i>	Elettronica e/o cartacea	Annuale
<b>Concentrazione degli inquinanti acque reflue industriali scaricate - Scarico S7</b>	verifica analitica	<u>Mensile</u> per: Grassi e oli animali o vegetali <b>sino al 31/03/2021 (poi quadrimestrale)</b> <u>Quadrimestrale</u> per: pH, Materiali sedimentabili, Materiali in sospensione totali, BOD5, COD, Ammoniacca (come NH4), Azoto nitroso (come N), Azoto nitrico (come N), Azoto totale (come N), Fosforo totale (come P), Cloruri, Tensioattivi	<i>Biennale</i>	cartacea su rapporti di prova	Annuale
<b>Concentrazione degli inquinanti acque di seconda pioggia - Scarico S6 (*)</b>	verifica analitica	<u>Annuale</u> per: COD, BOD5, SST, N totale, P totale, Grassi e oli animali e vegetali, idrocarburi totali	<i>Biennale</i>	cartacea su rapporti di prova	Annuale

(\*) verifica analitica in corrispondenza del pozzetto PBy-pass (rif. planimetria Settembre 2013)

### D3.1.7. Monitoraggio e Controllo Sistemi di depurazione acque

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		GESTORE	ARPAE		Gestore (trasmissione)
<b>Funzionamento impianti di trattamento (vasche accumulo, vasca prima pioggia con annesso disoleatore, flottatore, vasca fanghi, setaccio, pompe rilancio, impianto di disidratazione fanghi, ecc)</b>	controllo visivo	giornaliero	-	elettronica e/o cartacea solo in caso di anomalie/malfunzionamento con specifico intervento	Annuale
	verifica di funzionalità degli elementi essenziali	semestrale	<i>Biennale</i>		Annuale

### D3.1.8. Monitoraggio e Controllo Emissioni sonore

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPA		Gestore (trasmissione)
gestione e manutenzione delle sorgenti fisse rumorose	no	qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino inquinamento acustico	Biennale con verifica delle registrazioni	elettronica e/o cartacea interventi effettuati	Annuale
valutazione impatto acustico	misure fonometriche (*)	Quinquennale o nel caso di modifiche impiantistiche che prevedano variazioni acustiche significative (§)	Quinquennale	Relazione tecnica (**) di tecnico competente in acustica	Quinquennale

(\*) utilizzare i punti di misura e le indicazioni prescritti alla **Sezione D2.7**

(\*\*) da inviare all' ARPAE di Modena e Comune di Castelnuovo Rangone

(§) rif. **prescrizione n. 6 sezione D2.2** ed in caso di realizzazione dell'ampliamento autorizzato rif. **Prescr. 12 Sezione D2.2**

### D3.1.9 Monitoraggio e Controllo Rifiuti

PARAMETRO	MODALITA'	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Rifiuti prodotti in deposito temporaneo	quantità	come previsto dalla norma di settore	Biennale	come previsto dalla norma di settore	-
Rifiuti prodotti inviati a recupero	quantità	come previsto dalla norma di settore	Biennale	come previsto dalla norma di settore	annuale
Rifiuti prodotti inviati a smaltimento	quantità	come previsto dalla norma di settore	Biennale	come previsto dalla norma di settore	annuale
Stato di conservazione dei contenitori, degli eventuali bacini di contenimento e delle aree di deposito temporaneo	Controllo visivo	Giornaliero	Biennale	-	-
Corretta suddivisione dei rifiuti prodotti per tipi omogenei nelle rispettive aree\contenitori	controllo visivo	In corrispondenza di ogni messa in deposito	Biennale	-	-
Quantità di Fanghi prodotti e avviati al recupero / smaltimento	quantità	come previsto dalla norma di settore	Biennale	come previsto dalla norma di settore	annuale

### D3.1.10 Monitoraggio e Controllo Suolo e Acque sotterranee

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Verifica di integrità di vasche interrate e non e serbatoi fuori terra	Controllo visivo	mensile	Biennale	elettronica e/o cartacea limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti che richiedono interventi specifici	annuale
Verifica del sistema di rilevazione perdite cisterne interrate	Controllo visivo del sistema di rilevazione perdite, della presenza di acqua e/o gasolio nei pozzetti dei serbatoi, controllo con asta altimetrica	mensile	Biennale		annuale
Verifica corretta funzionalità dei dispositivi di rilevamento delle perdite dei serbatoi interrati	Controllo del corretto funzionamento dei dispositivi di rilevamento perdite (centralina rilevamento pressione delle intercapedini)	annuale	Biennale	cartacea e/o elettronica	annuale

**D3.1.11 Monitoraggio e Controllo degli indicatori di performance**

PARAMETRO	MISURA	MODALITA' DI CALCOLO	REGISTRAZIONE	REPORT
				Gestore (trasmissione)
Resa produttiva	%	Ton prodotti alimentari in Uscita / Ton materia prima alimentare in ingresso	Elettronica / cartacea	Annuale
Resa produttiva oleine	%	Ton oleine prodotte / Ton materia prima alimentare lavorata in ingresso	Elettronica / cartacea	Annuale
Consumo specifico detergenti\disinfettanti	kg/ton	Quantità di detergenti-disinfettanti consumati / Ton materia prima alimentare in ingresso	Elettronica / cartacea	Annuale
Consumo specifico di additivi per la produzione	Kg/ton	Quantità di additivi consumati / Ton materia prima alimentare in ingresso	Elettronica / cartacea	Annuale
Incidenza fanghi di depurazione	Kg/ton	Fanghi prodotti / Ton materia prima alimentare in ingresso	Elettronica / cartacea	Annuale
Consumo idrico specifico	m <sup>3</sup> /t	Acqua prelevata ad uso industriale (pozzo + acquedotto) / Ton materia prima alimentare in ingresso	Elettronica / cartacea	Annuale
Consumo specifico totale di energia elettrica	GJ/t	Energia Elettrica / Ton materia prima alimentare in ingresso	Elettronica / cartacea	Annuale
Consumo specifico totale di energia termica	GJ /t	Energia termica / Ton materia prima alimentare in ingresso	Elettronica / cartacea	Annuale
Fattore di emissione inquinanti in atmosfera	g/ ton	Flusso di massa annuale inquinante / Ton materia prima alimentare in ingresso	Elettronica / cartacea	Annuale
Fattore di emissione di inquinanti scaricati	g/t	Flusso di massa annuale inquinante / Ton materia prima alimentare in ingresso	Elettronica / cartacea	Annuale

**D3.2 Criteri generali per il monitoraggio**

1. Il gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni, e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
2. Il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché, prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.

***E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE***

Al fine di ottimizzare la gestione dell'impianto, si raccomanda al gestore quanto segue.

1. Il gestore deve comunicare insieme al report annuale di cui al precedente punto D2.2.1 eventuali informazioni che ritenga utili per la corretta interpretazione dei dati provenienti dal monitoraggio dell'impianto;
2. qualora il risultato delle misure di alcuni parametri in sede di autocontrollo risultasse inferiore alla soglia di rilevabilità individuata dalla specifica metodica analitica, nei fogli di calcolo presenti nei report di cui al precedente punto D2.2.1, i relativi valori dovranno essere riportati indicando la metà del limite di rilevabilità stesso, dando evidenza di tale valore approssimato colorando in verde lo sfondo della relativa cella;
3. l'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto, il quale, inoltre, dovrà essere opportunamente addestrato a prevenire ed affrontare le emergenze ambientali;
4. nelle eventuali modifiche dell'impianto il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:
  - ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
  - ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
  - ottimizzare i recuperi comunque intesi;

- diminuire le emissioni in atmosfera;
- 5. dovrà essere mantenuta presso l'Azienda tutta la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sull'impianto;
- 6. le fermate per manutenzione degli impianti di depurazione devono essere programmate ed eseguite preferibilmente in periodi di sospensione produttiva;
- 7. per essere facilmente individuabili, i pozzetti di controllo degli scarichi idrici devono essere evidenziati con apposito cartello o specifica segnalazione, riportante le medesime numerazioni/diciture delle planimetrie agli atti;
- 8. il Gestore deve provvedere a periodici espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e pre-trattamento dei reflui presenti, nonché, della vasca di prima pioggia e dell'impianto di disoleazione;
- 9. il gestore deve mantenere chiusi i portoni dello stabilimento durante le lavorazioni, fatte salve le normali esigenze produttive;
- 10. il gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di abbattimento fumi, provvedendo alla sostituzione quando necessario;
- 11. i materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo. Qualora ciò non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti dovranno essere consegnati a Ditte autorizzate per il loro recupero o, in subordine, il loro smaltimento;
- 12. il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni;
- 13. qualsiasi revisione/modifica delle procedure di gestione delle emergenze ambientali deve essere comunicata alla Provincia di Modena entro i successivi 30 giorni;
- 14. nella conduzione dei serbatoi interrati devono essere attuate tutte le procedure di buona gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto;
- 15. qualora a seguito di anomalie si verificano rilasci di carburante nel terreno circostante i serbatoi dovranno essere attivate le procedure previste dal D.Lgs.152/06 Parte IV, Titolo V;
- 16. al fine di ridurre il potenziale impatto dovuto al transito degli automezzi in ingresso ed uscita dallo stabilimento in fase di carico/scarico, nonché, in transito sul piazzale per movimentazione semilavorati, il gestore dovrà provvedere ad ottimizzare tale aspetto prevedendo, tra le altre cose, che la sosta degli automezzi sul piazzali in fase di carico/scarico di prodotti, materie prime di lavorazione, rifiuti e semilavorati avvenga, ove possibile, con motori spenti;
- 17. il gestore è tenuto a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari ad evitare o limitare la generazione di emissioni odorigene dall'attività lavorativa svolta;
- 18. il gestore dovrà garantire l'efficace ed efficiente funzionamento continuo degli impianti di abbattimento delle emissioni odorigene.

IL FUNZIONARIO UFFICIO AIA-IPPC  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
ARPAE DI MODENA  
DR. RICHARD FERRARI

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n.19 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**